

# La Riforma Cartabia ed il Processo Civile

**Il giudizio di primo grado:  
la scansione del processo - memorie interlocutorie  
ed intervento del giudice  
la road map verso la sentenza di primo grado**



Lecce • 3 marzo 2023

# Il Nuovo Procedimento Dinanzi al Tribunale



## Giustizia rapida, efficiente, deformalizzata

**Rapidità:** incentivati A.d.r.; sistema di preclusioni rigoroso; riduzione radicale arretrato giudiziario.

**Efficienza:** digitalizzazione del processo; istituzione dell'Ufficio del processo "equipe" del Giudice.

**Deformalizzazione:** valorizzazione del raggiungimento dello scopo dell'atto e non delle forme.

L'obiettivo è quello di assicurare **la semplicità, la concentrazione e l'effettività** della tutela oltre alla **ragionevole durata del processo**.

# L'introduzione della causa



Tutto il gruppo di norme riguardanti il primo grado di giudizio, dall'introduzione della causa alla decisione, con anche l'aggiunta del gruppo di norme che disciplinano il nuovo rito semplificato entreranno in vigore, a mente dell'art. 35 comma 1 del D.Lgs. n. 149/2022 il **28 febbraio 2023**.

Perciò le norme analizzate nelle seguenti slides si applicheranno ai procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023.

# Sintesi delle Principali Modifiche al Giudizio di Cognizione di primo grado



## 1 - Il nuovo procedimento dinanzi al Tribunale

- A** - Significativa **anticipazione** di tutte le attività di allegazione e deduzione istruttoria
- B** - Significativa **anticipazione** dell'attività di trattazione della causa
- C** - Possibilità di definire la lite con **provvedimenti provvisori** in corso di causa
- D** - Modifiche alla **fase decisoria** e ai **termini** per il deposito degli scritti conclusivi

## 2 - Il nuovo procedimento semplificato di cognizione (Art. 281 decies e ss. c.p.c.)

- A** - Abrogazione del rito sommario di cognizione (art. 702-bis e ss. c.p.c.) e introduzione di un rito a cognizione piena **alternativo** a quello ordinario per cause con un'istruttoria non complessa
- B** - Disciplina **analoga** a quella prevista per l'attuale rito sommario di cognizione
- C** - Decisione della causa a seguito di **discussione orale**



# L'atto di citazione. Nuovi termini



L' art. 163 bis c.p.c.: **L'udienza fissata in citazione:** termini liberi **non inferiori a 120 giorni** dalla notifica dell'atto di citazione. Resta la possibilità per il convenuto di chiedere anticipazione dell'udienza ove fissata ben oltre il termine minimo. Integrazione dell'avvertimento: (a) obbligo difesa tecnica, salvo espressa esclusione (es. convenuto avvocato); (b) possibilità di accedere al gratuito patrocinio

# L'atto di citazione ex art. 163 c.p.c.



## Memento pratico

Nuovo n. 7 avvertimento con integrazioni

«l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; l'invito al convenuto a costituirsi **nel termine di settanta giorni prima dell'udienza** indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166 e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'articolo 168-bis, con **l'avvertimento che la costituzione** oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167, **che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato»**

## L'introduzione della causa: le disposizioni più rilevanti modificate



**Art. 163 bis c.p.c. (Termini per comparire):** «Tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di **centoventi** giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all'estero. Se il termine assegnato dall'attore eccede il minimo indicato dal primo comma, il convenuto, costituendosi prima della scadenza del termine minimo, può chiedere al presidente del tribunale che, sempre osservata la misura di quest'ultimo termine, l'udienza per la comparizione delle parti sia fissata con congruo anticipo su quella indicata dall'attore. Il presidente provvede con decreto, che deve essere comunicato dal cancelliere all'attore, almeno cinque giorni liberi prima dell'udienza fissata dal presidente. **In questo caso i termini di cui all'articolo 171-ter decorrono dall'udienza così fissata**»

# L'introduzione della causa: Le disposizioni più rilevanti modificate



Art. 165 c.p.c. (Costituzione dell'attore): «**L'attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, depositando la nota d'iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l'originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione. Se si costituisce personalmente, deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune ove ha sede il tribunale o indicare l'indirizzo presso cui ricevere le comunicazioni e notificazioni anche in forma telematica.** Se la citazione è notificata a più persone, l'originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione».



# L'introduzione della causa: Le disposizioni più rilevanti modificate



Art. 166 c.p.c. (Costituzione del convenuto) «**Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno settanta giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione depositando la comparsa di cui all'articolo 167 con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione**»

## L'introduzione della causa: le disposizioni più rilevanti modificate



Art. 171-bis c.p.c. (Verifiche preliminari) : «Scaduto il termine di cui all'articolo 166, il giudice istruttore, entro **i successivi quindici giorni**, verificata d'ufficio la regolarità del contraddittorio, pronuncia, quando occorre, i provvedimenti previsti dagli articoli 102, secondo comma, 107, 164, secondo, terzo, quinto e sesto comma, 167, secondo e terzo comma, 171, terzo comma, 182, 269, secondo comma, 291 e 292, e indica alle parti **le questioni rilevabili d'ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione, anche con riguardo alle condizioni di procedibilità della domanda e alla sussistenza dei presupposti per procedere con rito semplificato**. Tali questioni sono trattate dalle parti nelle memorie integrative di cui all'articolo 171 ter. Quando pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice, se necessario, fissa la nuova udienza per la comparizione delle parti, rispetto alla quale decorrono i termini indicati all'articolo 171-ter. Se non provvede ai sensi del secondo comma, conferma o differisce, fino ad un massimo di quarantacinque giorni, la data della prima udienza rispetto alla quale decorrono i termini indicati all'articolo 171-ter. Il decreto è comunicato alle parti costituite a cura della cancelleria»

Questa disposizione  
è di nuova introduzione

# L'introduzione della causa: le disposizioni più rilevanti modificate



Art. 171-ter c.p.c. (Memorie integrative) : «Le parti, a pena di decadenza, con memorie integrative possono:

- 1) **almeno quaranta giorni prima dell'udienza** di cui all'articolo 183, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, nonché precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte. Con la stessa memoria l'attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l'esigenza è sorta a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta;
- 2) **almeno venti giorni prima dell'udienza**, replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalle altre parti, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande nuove da queste formulate nella memoria di cui al numero 1), nonché indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali.
- 3) **almeno dieci giorni prima dell'udienza**, replicare alle eccezioni nuove e indicare la prova contraria.

Questa disposizione sostituisce  
il previgente testo dell'art. 183 co. 6 c.p.c.

# La prima udienza, il tentativo di conciliazione e la comparizione personale delle parti



Art. 183 c.p.c. (**Prima comparizione delle parti e trattazione della causa**):

«All'udienza fissata per la prima comparizione e la trattazione **le parti devono comparire personalmente**. La mancata comparizione delle parti senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi dell'articolo 116, secondo comma. Salva l'applicazione dell'art. 187, il giudice, se autorizza l'attore a chiamare in causa un terzo fissa una nuova udienza a norma dell'art. 269, terzo comma. Il giudice interroga liberamente le parti, richiedendo, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e tenta la conciliazione a norma dell'art. 185. Se non provvede ai sensi del secondo comma il giudice provvede sulle richieste istruttorie e, tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, predispone, con ordinanza, il calendario delle udienze successive sino a quella di rimessione della causa in decisione, indicando gli incumbenti che verranno espletati in ciascuna di esse. L'udienza per l'assunzione dei mezzi di prova ammessi è fissata entro novanta giorni. Se l'ordinanza di cui al primo periodo è emanata fuori udienza, deve essere pronunciata entro trenta giorni. Se con l'ordinanza di cui al quarto comma vengono disposti d'ufficio mezzi di prova, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice con la medesima ordinanza, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi, nonché depositare memoria di replica nell'ulteriore termine perentorio parimenti assegnato dal giudice.

È previsto l'obbligo del giudice di fare il tentativo di conciliazione



## Art. 183 - bis



## Art. 183 - bis

**(Passaggio dal rito ordinario al rito semplificato di cognizione)**

**All'udienza di trattazione il giudice, valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria e sentite le parti, se rileva che in relazione a tutte le domande proposte ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 281-decies, dispone con ordinanza non impugnabile la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato e si **applica il comma quinto** dell'articolo 281-duodecies.**

## Art. 183 - ter



### Art. 183-ter

*(Ordinanza di accoglimento della domanda)*

Nelle controversie di competenza del tribunale aventi ad oggetto diritti disponibili il giudice, su istanza di parte, nel corso del giudizio di primo grado **può pronunciare ordinanza di accoglimento della domanda quando i fatti costitutivi sono provati e le difese della controparte appaiono manifestamente infondate.**

In caso di pluralità di domande l'ordinanza può essere pronunciata solo se tali presupposti ricorrono per tutte. L'ordinanza di accoglimento è provvisoriamente esecutiva, è reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies e non acquista efficacia di giudicato ai sensi dell'articolo 2909 del codice civile, né la sua autorità può essere invocata in altri processi. Con la stessa ordinanza il giudice liquida le spese di lite. L'ordinanza di cui al secondo comma, se non è reclamata o se il reclamo è respinto, definisce il giudizio e non è ulteriormente impugnabile. In caso di accoglimento del reclamo, il giudizio prosegue innanzi a un magistrato diverso da quello che ha emesso l'ordinanza reclamata

## Art. 183 - quater



### Art. 183-quater

*(Ordinanza di rigetto della domanda)*

Nelle controversie di competenza del tribunale che hanno ad oggetto diritti disponibili, il giudice, su istanza di parte, nel corso del giudizio di primo grado, all'esito dell'udienza di cui all'articolo 183, può pronunciare ordinanza di rigetto della domanda quando questa è manifestamente infondata, ovvero se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito di cui all'articolo 163, terzo comma n. 3), e la nullità non è stata sanata o se, emesso l'ordine di rinnovazione della citazione o di integrazione della domanda, persiste la mancanza dell'esposizione dei fatti di cui al numero 4), terzo comma del predetto articolo 163. In caso di pluralità di domande l'ordinanza può essere pronunciata solo se tali presupposti ricorrano per tutte. L'ordinanza che accoglie l'istanza di cui al primo comma è reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies e non acquista efficacia di giudicato ai sensi dell'articolo 2909 del codice civile, né la sua autorità può essere invocata in altri processi. Con la stessa ordinanza il giudice liquida le spese di lite.

L'ordinanza di cui al secondo comma, se non è reclamata o se il reclamo è respinto, definisce il giudizio e non è ulteriormente impugnabile. In caso di accoglimento del reclamo, il giudizio prosegue davanti a un magistrato diverso da quello che ha emesso l'ordinanza reclamata.



**Art. 189 c.p.c. (Rimessione al collegio)** «Il giudice istruttore, quando procede a norma dei primi tre commi dell'articolo 187 o dell'articolo 188, fissa davanti a sé l'udienza per la rimessione della causa al collegio per la decisione e assegna alle parti, salvo che queste vi rinuncino, i seguenti termini perentori:

1) **un termine non superiore a sessanta giorni prima dell'udienza** per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni che le parti intendono sottoporre al collegio, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'articolo 171 ter. Le conclusioni di merito debbono essere interamente formulate anche nei casi previsti dell'articolo 187, secondo e terzo comma.

2) **un termine non superiore a trenta giorni prima dell'udienza** per il deposito delle comparse conclusionali;

3) **un termine non superiore a quindici giorni prima dell'udienza** per il deposito delle memorie di replica  
La rimessione investe il collegio di tutta la causa, anche quando avviene a norma dell'articolo 187, secondo e terzo comma. All'udienza fissata ai sensi del primo comma la causa è rimessa al collegio per la decisione»

*Termini perentori a ritroso:*

- **60 gg prima** dell'udienza per note scritte di precisazione delle conclusioni
- **30 gg prima** dell'udienza per comparse conclusionali
- **15 gg prima** dell'udienza per memorie di replica

N.B. con le note di PC le parti possono chiedere la discussione orale della causa (art. 275 comma 2 c.p.c.): in tal caso resta fermo solo il deposito delle conclusionali

Attenzione al calcolo  
dei termini a ritroso



## Art. 275



### Art. 275 (Decisione del collegio)

Rimessa la causa al collegio, la sentenza è depositata entro sessanta giorni dall'udienza di cui all'articolo 189. Ciascuna delle parti, con la nota di precisazione delle conclusioni, **può chiedere al presidente del tribunale che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio.** In tal caso, resta fermo il rispetto dei termini indicati nell'articolo 189 per il deposito delle sole comparse conclusionali. Il presidente provvede sulla richiesta revocando l'udienza di cui all'articolo 189 e fissando con decreto la data dell'udienza di discussione davanti al collegio, da tenersi entro sessanta giorni. Nell'udienza il giudice istruttore fa la relazione orale della causa. Dopo la relazione, il presidente ammette le parti alla discussione e la sentenza è depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi.

# Il Nuovo Procedimento Dinanzi al Tribunale

